



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 399

Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 13 febbraio 2025

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 3
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:	
<i>Plenaria</i>	» 41

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI-CI-laC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Giovedì 13 febbraio 2025

Plenaria

284^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TOSATO

indi del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta antimeridiana di ieri, mercoledì 12 febbraio.

Il presidente TOSATO propone di procedere all'esame degli ordini del giorno, in attesa che la Commissione bilancio trasmetta il parere sugli emendamenti approvati, ai sensi dell'articolo 40, comma 6-*bis* del Regolamento.

La Commissione conviene.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1337/1/1 e G/1337/2/1, che risultano pertanto accolti dal Governo.

Esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/3/1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), in assenza della proponente, fa proprio l'ordine del giorno G/1337/3/1 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato. Chiede inoltre di aggiungere le firme dei senatori Parrini e Meloni, nonché della senatrice Valente.

L'ordine del giorno G/1337/3/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/4/1, che risulta accolto, e contrario sull'ordine del giorno G/1337/5/1.

Il senatore CATALDI (*M5S*) ricorda che il Governo aveva dato rassicurazioni circa la disponibilità a rivedere le nuove norme del codice della strada sull'uso di sostanze psicoattive. Risultano infatti penalizzati anche cittadini che, per motivi di cura, assumono sostanze che peraltro non hanno alcun effetto sulla capacità di guida dei veicoli. Si potrebbe eventualmente stilare un elenco di sostanze ammesse. Non comprende, pertanto, il motivo della chiusura del Governo.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) chiede di conoscere in anticipo il parere sull'ordine del giorno G/1337/24/1, di analogo tenore. Ricorda che su tale argomento vi era un emendamento, poi trasformato in ordine del giorno con il consenso del rappresentante del Governo, in quanto la questione sarebbe allo studio dei Ministeri competenti. Ciò lasciava presagire un accoglimento dell'atto di indirizzo.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere contrario anche sull'ordine del giorno G/1337/24/1.

Il presidente TOSATO ricorda che il punto di mediazione consisterebbe non nel rinvio dell'entrata in vigore della norma, quanto nella sua corretta interpretazione, in modo da escludere le sostanze utilizzate per motivi terapeutici.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), nell'annunciare il voto favorevole del Partito democratico, invita il Governo a rivedere il proprio orientamento su una questione complessa, che bisogna risolvere con urgenza. Si potrebbe valutare l'ipotesi di una modifica del dispositivo dell'ordine del giorno, per esempio prevedendo che il Governo si impegni a valutare l'opportunità di differire l'applicazione delle sanzioni previste dal nuovo codice della strada.

Il presidente TOSATO osserva che tale modifica richiederebbe un supplemento di istruttoria che al momento non è possibile, stanti i tempi ristretti per l'approvazione del provvedimento.

L'ordine del giorno G/1337/5/1 è posto ai voti e respinto.

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ritira l'ordine del giorno G/1337/6/1, a sua prima firma.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/7/1 (testo 2), purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

Il senatore CATALDI (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/1337/7/1 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, nel senso indicato. Chiede quindi di aggiungere le firme delle senatrici Gaudiano e Maiorino.

L'ordine del giorno G/1337/7/1 (testo 3) è quindi accolto.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/8/1, che risulta pertanto accolto. Esprime altresì parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/9/1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'ordine del giorno G/1337/9/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

L'ordine del giorno G/1337/9/1 (testo 2) è quindi accolto.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/10/1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), in assenza della proponente, fa proprio l'ordine del giorno G/1337/10/1 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

L'ordine del giorno G/1337/10/1 (testo 2) è quindi accolto.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/11/1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'ordine del giorno G/1337/11/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

L'ordine del giorno G/1337/11/1 (testo 2) è quindi accolto.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/1337/12/1.

In assenza della proponente, la senatrice MAIORINO (*M5S*) lo fa proprio.

Posto in votazione, l'ordine del giorno G/1337/12/1 è respinto.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/1337/13/1.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) chiede di conoscere il motivo della contrarietà.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO precisa che vi è un parere contrario del Ministero dell'economia e delle finanze, per profili di criticità finanziaria.

Posto in votazione, l'ordine del giorno G/1337/13/1 è respinto.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/14/1, che risulta pertanto accolto. Esprime altresì parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/15/1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'ordine del giorno G/1337/15/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

L'ordine del giorno G/1337/15/1 (testo 2) è quindi accolto.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/16/1 (testo 2), che risulta pertanto accolto. Invita i proponenti a ritirare l'ordine del giorno G/1337/17/1.

Il senatore LISEI (*FdI*), in assenza dei proponenti, lo fa proprio e lo ritira.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/18/1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) fa proprio l'ordine del giorno G/1337/18/1 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

L'ordine del giorno G/1337/18/1 (testo 2) è quindi accolto.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO invita i proponenti a ritirare l'ordine del giorno G/1337/19/1.

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*) lo ritira, pur esprimendo il proprio rammarico.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/20/1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

Il senatore LISEI (*FdI*) riformula l'ordine del giorno G/1337/20/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

L'ordine del giorno G/1337/20/1 (testo 2) è quindi accolto.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/21/1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

Il senatore LISEI (*FdI*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'ordine del giorno G/1337/21/1 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

L'ordine del giorno G/1337/21/1 (testo 2) è quindi accolto.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/22/1, che risulta quindi accolto.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/23/1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'ordine del giorno G/1337/23/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

L'ordine del giorno G/1337/23/1 (testo 2) è quindi accolto.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/1337/24/1 e G/1337/25/1.

Posti separatamente ai voti, gli ordini del giorno G/1337/24/1 e G/1337/25/1 sono respinti.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/26/1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

Il senatore LISEI (*FdI*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'ordine del giorno G/1337/26/1 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

L'ordine del giorno G/1337/26/1 (testo 2) è quindi accolto.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/27/1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) riformula l'ordine del giorno G/1337/27/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

L'ordine del giorno G/1337/27/1 (testo 2) è quindi accolto.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/28/1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) riformula l'ordine del giorno G/1337/28/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

L'ordine del giorno G/1337/28/1 (testo 2) è quindi accolto.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/29/1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) riformula l'ordine del giorno G/1337/29/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

L'ordine del giorno G/1337/29/1 (testo 2) è quindi accolto.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO invita i proponenti a ritirare l'ordine del giorno G/1337/30/1.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) lo ritira.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/31/1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) riformula l'ordine del giorno G/1337/31/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

L'ordine del giorno G/1337/31/1 (testo 2) è quindi accolto.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/32/1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) riformula l'ordine del giorno G/1337/32/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

L'ordine del giorno G/1337/32/1 (testo 2) è quindi accolto.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/33/1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) riformula l'ordine del giorno G/1337/33/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

L'ordine del giorno G/1337/33/1 (testo 2) è quindi accolto.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/34/1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

Il senatore CATALDI (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/1337/34/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) aggiunge la propria firma.

L'ordine del giorno G/1337/34/1 (testo 2) è quindi accolto.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/1337/35/1.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) prende atto dell'ulteriore dimostrazione di disattenzione del Governo nei confronti delle aziende che lavorano per la pubblica amministrazione nel settore dei servizi. Chiede poi di aggiungere le firme dei senatori Giorgis e Meloni, nonché della senatrice Valente.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1337/35/1 è respinto.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/36/1, che quindi risulta accolto e al quale aggiungono le proprie firme i senatori Giorgis, Parrini, Meloni e la senatrice Valente.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/37/1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

Il senatore LISEI (*FdI*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'ordine del giorno G/1337/37/1 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

L'ordine del giorno G/1337/37/1 (testo 2) è quindi accolto.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/38/1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'ordine del giorno G/1337/38/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

L'ordine del giorno G/1337/38/1 (testo 2) è quindi accolto.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/39/1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) riformula l'ordine del giorno G/1337/39/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

L'ordine del giorno G/1337/39/1 (testo 2) è quindi accolto.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/40/1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) riformula l'ordine del giorno G/1337/40/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

L'ordine del giorno G/1337/40/1 (testo 2) è quindi accolto.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/41/1, che quindi risulta accolto e al quale aggiungono le proprie firme i senatori Durnwalder, Tosato e Bergesio.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/42/1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'ordine del giorno G/1337/42/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

L'ordine del giorno G/1337/42/1 (testo 2) è quindi accolto.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/43/1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'ordine del giorno G/1337/43/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

L'ordine del giorno G/1337/43/1 (testo 2) è quindi accolto.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/44/1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'ordine del giorno G/1337/44/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

L'ordine del giorno G/1337/44/1 (testo 2) è quindi accolto.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/45/1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'ordine del giorno G/1337/45/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

L'ordine del giorno G/1337/45/1 (testo 2) è quindi accolto.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/46/1, che quindi risulta accolto.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/47/1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

La senatrice GELMINI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) riformula l'ordine del giorno G/1337/47/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

L'ordine del giorno G/1337/47/1 (testo 2) è quindi accolto.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/48/1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'ordine del giorno G/1337/48/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

L'ordine del giorno G/1337/48/1 (testo 2) è quindi accolto.

Il PRESIDENTE sospende la seduta, in attesa dei pareri della Commissione bilancio.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 17.

Riprendono i lavori.

Si passa all'esame dell'ulteriore ordine del giorno G/1337/49/1.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1337/49/1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) riformula l'ordine del giorno G/1337/49/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) aggiunge la propria firma.

L'ordine del giorno G/1337/49/1 (testo 2) è quindi accolto.

Il presidente BALBONI avverte che la Commissione bilancio ha espresso il parere sugli emendamenti approvati, su alcuni dei quali vi è un parere non ostativo condizionato all'accoglimento di alcune modifiche, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. È pertanto necessario procedere alla votazione degli emendamenti dei relatori che recepiscono le condizioni della Commissione bilancio.

Con distinte votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 3.176 (testo 2)/5^a Commissione, 7.53 (testo 2)/5^a Commissione, 7.85 (testo 2)/5^a Commissione, 19.0.4 (testo 2)/5^a Commissione e 21.22 (testo 2)/5^a Commissione.

In assenza di richiesta di dichiarazioni di voto, la Commissione conferisce quindi il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, comprensivo delle modifiche apportate, autorizzandoli a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

La seduta termina alle ore 17,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1337

G/1337/3/1 (testo 2)

ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.S. 1337),

premessi che:

con il decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, il governo ha fissato il termine del 31 dicembre 2024 quale scadenza per l'aggiudicazione dei lavori ammessi al finanziamento di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativi alla messa in sicurezza dei ponti del bacino del Po;

la Città Metropolitana di Torino ha richiesto e ottenuto un finanziamento di 66,1 milioni di euro per opere di manutenzione straordinaria di 7 ponti e la realizzazione di 3 nuovi ponti. Ad oggi, delle dieci opere finanziate, sette risultano realizzate in via di completamento e solo 3 risultano ancora in fase di progettazione;

scaduto il termine del 31 dicembre 2024, sono state pertanto definanziate tre opere nevralgiche per il territorio metropolitano: il ponte sulla SP 92 tra i comuni di Castiglione Torinese e Settimo Torinese (contributo 12.000.000 di euro), il ponte sulla SP 122 nel Comune di Carignano (contributo di 16.800.000 euro) e il ponte sulla SP 565 « Pedemontana » tra i comuni di Baldissero Canavese e Strambinello, in località « Ponte Preti ». Nello specifico, occorre considerare che per l'intervento in località « Ponte Preti » si è reso necessario interloquire per le soluzioni progettuali con ANAS S.p.A., a seguito del trasferimento del manufatto esistente, classificato come elemento facente parte di una rete viaria di rango nazionale; risulta, altresì, definanziato anche il ponte di Pollenza, in provincia di Cuneo;

i nuovi tre ponti da realizzare in questi anni sono stati oggetto di numerose richieste da parte delle amministrazioni locali in quanto le infrastrutture attuali non sono più in grado di sopportare l'elevato numero

di mezzi, soprattutto pesanti, che quotidianamente attraversano i territori di riferimento. Per la realizzazione di tali interventi, la Città Metropolitana di Torino ha già assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, alcune già peraltro pagate, delle quali ad oggi non è noto se è previsto da parte del Ministero dei Trasporti un contributo. Inoltre, gli interventi relativi ai tre nuovi ponti sono stati oggetto di un finanziamento integrativo inserito nell'ambito dei Fondi di sviluppo e coesione 2021-2027 assegnati alla Regione Piemonte;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, tutte le iniziative necessarie al ripristino dei finanziamenti per la realizzazione dei Ponti di cui in premessa al fine di garantire ai cittadini ed imprese del territorio della città metropolitana di Torino e del territorio di Pollenzo, in provincia di Cuneo, una rete viaria sicura e moderna, in grado di favorire lo sviluppo economico del territorio e sopportare il traffico veicolare e pesante senza ripercussioni sui cittadini e le attività di chi utilizza quotidianamente le strade nei suddetti territori.

G/1337/7/1 (testo 3)

DI GIROLAMO, CATALDI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame introduce proroghe in materia di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 maggio 2024, n. 85, riguardante il « Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti » posticipa al compimento del diciottesimo anno di età la possibilità dello svolgimento dell'attività di salvamento e obbliga gli enti formatori ad avere la disponibilità di allenatori di nuoto per salvamento in possesso di abilitazione riconosciuta nel rispetto del Sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (secondo o terzo livello Sistema Nazionale delle Qualifiche Sportive – SNaQ) del CONI, da impiegare quali docenti;

dai dati riferiti all'anno 2023, concernenti la vigilanza dei bagnanti in mare piscine e acque interne, risulta che il 53 per cento degli

assistenti bagnanti sia minorenni, con soggetti addetti al salvamento spesso sedicenni alla prima esperienza; il 75 per cento degli assistenti bagnanti risulta inoltre essere costituito da studenti di scuole secondarie di secondo grado;

considerato, inoltre, che:

secondo le associazioni coinvolte e dati alla mano, si prospetta il rischio concreto di non poter garantire il servizio di salvamento, specie nelle acque di balneazione marine, viste le difficoltà nel reperimento del personale necessario a soddisfare la richiesta delle stazioni balneari, cosa che mette a repentaglio l'apertura di numerose attività;

considerato infine che:

la decisione di riservare l'esercizio dell'attività ai maggiorenni appare condivisibile. Non altrettanto comprensibile è la scelta di vietare l'esercizio della stessa ai minorenni che, pur in possesso di brevetto e avendo già esercitato l'attività, non potranno più essere operativi fino al compimento della maggiore età,

impegna il Governo a:

1) per le difficoltà citate in premessa, a valutare l'opportunità di individuare gli strumenti idonei a garantire il numero necessario di assistenti bagnanti;

2) prorogare fino al 30 settembre 2025, i brevetti di abilitazione all'esercizio di assistente bagnanti di cui all'articolo 2 comma 1, lettere *d*), *e*) e *f*) del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 29 maggio 2024, n. 85, in corso di validità alla data del 30 settembre 2024 con termine di scadenza compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 29 settembre 2025.

G/1337/9/1 (testo 2)

BORGHESI, TOSATO, SPELGATTI

Il Senato,

premesso che:

la Direttiva (UE) 2020/2184, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, è stata adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 16 dicembre 2020 ed è entrata in vigore il 12 gennaio 2021, con l'obiettivo di armonizzare gli *standard* qualitativi delle acque potabili in tutta l'Unione Europea, garantendo una maggiore tutela della salute pubblica e migliorando la sostenibilità delle risorse idriche;

in Italia, tale Direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, che stabilisce i requisiti per la gestione delle forniture idriche e introduce norme specifiche per i materiali e i prodotti destinati a entrare in contatto con l'acqua potabile, tra cui il rame e l'ottone, ampiamente utilizzati nelle industrie italiane di rubinetteria e valvolame;

considerato che:

l'articolo 11 della Direttiva 2020/2184 prevede l'adozione di elenchi positivi europei per i materiali autorizzati a entrare in contatto con l'acqua potabile, accompagnati da disposizioni transitorie per consentire l'adeguamento delle industrie. In particolare, l'atto delegato 2024/367, pubblicato nel gennaio 2024, fissa un limite massimo di 5 µg/l di piombo per i materiali, da applicare a partire dal 31 dicembre 2026; l'attuale limite europeo e italiano è pari a 10 µg/l, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha raccomandato di mantenere tale soglia fino al 2036, per consentire una transizione graduale e sostenibile sia dal punto di vista sanitario che industriale;

rilevato che:

l'Italia vanta un'industria di eccellenza nel settore della rubinetteria e valvolame, con un fatturato annuo di circa 9 miliardi di euro e un export significativo, rappresentando oltre il 15 per cento del mercato mondiale. Tale industria, concentrata in distretti strategici come il Verbano Cusio Ossola, Brescia, Bergamo e Piacenza, coinvolge circa 33.000 lavoratori, oltre a un indotto significativo; l'introduzione di nuovi limiti senza un periodo transitorio adeguato rischia di compromettere la competitività delle imprese italiane, specialmente le piccole e medie imprese (PMI), che necessitano di tempi più lunghi per adeguare processi produttivi, tecnologie e materiali;

altri Stati membri, come la Germania, hanno stabilito deroghe estese per consentire l'utilizzo di leghe esistenti fino al 31 dicembre 2032, fornendo un periodo di transizione realistico per l'adeguamento; l'attuazione rigida delle nuove disposizioni, senza considerare le peculiarità dell'industria italiana, potrebbe generare gravi conseguenze economiche, tra cui la perdita di posti di lavoro, la riduzione della capacità produttiva e il rischio di delocalizzazione di intere filiere industriali,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, nella definizione di una corretta applicazione del periodo transitorio nell'ambito della revisione del Decreto legislativo 23 febbraio 2023 n. 18, da realizzarsi di concerto con il Ministero delle imprese e *made in Italy*, le opportune iniziative volte a garantire l'immissione sul mercato fino al 31 dicembre 2030 dei prodotti la cui conformità alla legislazione nazionale vigente al 31 dicembre 2026 possa essere dimostrata tramite un certificato di conformità emesso da un ente di certificazione accreditato.

G/1337/10/1 (testo 2)

SPELGATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premessi che:

il Parco nazionale Gran Paradiso è il primo parco nazionale ad essere stato istituito in Italia, il 3 dicembre 1922;

ha una superficie di ben 71.000 ettari, insistenti nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta, con 13 comuni al proprio interno (7 in Valle d'Aosta e 6 in Piemonte) e comprensivo dell'unico celebre massiccio del Gran Paradiso, di oltre 4.000 metri, interamente localizzato in territorio italiano;

le finalità dell'Ente del suddetto Parco sono la gestione e la tutela dell'area protetta, il mantenimento della biodiversità del territorio e del suo paesaggio, la ricerca scientifica, l'educazione ambientale, lo sviluppo e la promozione di un turismo sostenibile, con lo scopo di conservare per le generazioni presenti e future gli ecosistemi di rilievo internazionale e nazionale delle valli attorno al massiccio del Gran Paradiso;

una particolarità del parco, è rappresentata dall'esistenza del Corpo di sorveglianza, istituito nel 1947 alle dirette dipendenze dell'Ente, che esplica in totale autonomia i propri compiti, quale vero e proprio *unicum* a livello nazionale; tale aspetto, correlato alla straordinaria estensione del Parco, a quote particolarmente elevate e, non ultimo, alla complessità del territorio con la presenza di ben 57 ghiacciai, dà chiaramente conto della necessità di una pianta organica del Parco adeguata all'importanza e alla complessità dei compiti, oggi ancora ristretta alle 88 unità previste dall'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013 (di cui 28 funzionari amministrativi e 60 guardiaparco);

sulla base del rapporto fissato, nel 2000, dal Corpo forestale dello Stato, di una unità di sorveglianza per 1.000 ettari di territorio, per la menzionata estensione di 71.000 ettari del Parco nazionale, sarebbero necessari almeno 71 guardiaparco per le sole attività di sorveglianza;

il Parco presenta straordinarie caratteristiche naturalistiche e orografiche, in quanto l'intera estensione del Parco ricade oggi all'interno del Sito di importanza comunitaria (SIC) IT1201000, nonché nelle Zone di protezione speciale (ZPS), con ulteriori complessità gestionali-amministrative; pertanto, anche il corrente numero di 28 unità di funzionari amministrativi, attualmente inseriti in pianta organica, evidenzia la gravosità del compito;

infine, il Parco, grazie ad un eccezionale patrimonio naturale, al buono stato di conservazione degli ecosistemi, all'integrazione delle attività turistiche ed agricole ed al suo ruolo di area protetta alpina transfrontaliera, insieme al *Parc National de la Vanoise* e al Parco naturale del Mont Avic, ha ottenuto nel 2007 il Diploma europeo delle aree protette, prestigioso riconoscimento del Consiglio d'Europa. Nel 2014 è stato inoltre inserito, unico parco italiano, nella *Green List* IUCN, la lista verde di 23 parchi in tutto il mondo, scelti dall'Unione mondiale per la conservazione della natura, per il loro ruolo di conservazione e gestione di aree protette;

pertanto, al fine di garantire efficienza ed efficacia agli importanti compiti gestionali e di controllo del territorio, occorre rideterminare la pianta organica dell'Ente Parco nazionale Gran Paradiso, così come definita dall'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio del 2013, con elevazione della stessa a 106 unità complessive, di cui 71 guardiaparco e 35 di personale amministrativo (rispetto alle attuali 88 unità);

a tali assunzioni si potrebbe far fronte con le risorse già stanziare dall'articolo 2, commi 337 e 338, della legge n. 244 del 2007, in assenza di nuovi e maggiori oneri di spesa per le finanze pubbliche,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di adottare gli opportuni strumenti normativi per assicurare la piena operatività e la continuità delle attività istituzionali dell'Ente Parco nazionale Gran Paradiso, garantendo livelli occupazionali ottimali, attraverso l'assunzione di ulteriori 18 unità di personale suddivisi in 11 guardiaparco e 7 funzionari amministrativi.

G/1337/11/1 (testo 2)

TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premessi che:

il decreto ministeriale 414 del 7 dicembre 2023 – Decreto CER o CACER, si pone l'obiettivo di contribuire al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030;

con tale ambizioso obiettivo la norma reca disposizioni per l'erogazione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia in attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del PNRR;

tali disposizioni si applicano fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno e nel limite delle risorse finanziarie attribuite a valere sul PNRR;

all'articolo 7 del decreto ministeriale, sono identificati, quali beneficiari della misura PNRR di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021, le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

l'articolo 8 identifica le procedure per l'accesso al contributo, e dispone che il GSE apra lo sportello per la presentazione delle richieste entro le medesime tempistiche di cui all'art. 11, comma 3 e fissa il termine ultimo per la presentazione delle richieste al 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili;

considerando che lo sviluppo delle Comunità energetiche e più in generale delle Configurazioni di Autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (CACER) è un elemento rilevante nel percorso di transizione energetica verso le fonti rinnovabili in grado di diffondere la cultura della sostenibilità per un utilizzo più consapevole ed efficiente dell'energia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere il periodo di accesso ai meccanismi incentivanti previsti per lo sviluppo delle CACER e innalzare la soglia di abitanti dei comuni nei quali devono essere realizzate le medesime configurazioni.

G/1337/15/1 (testo 2)

PUCCIARELLI, MINASI, TOSATO, SPELGATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1337 di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premesso che:

il decreto-legge in conversione reca numerose disposizioni urgenti in materia di termini normativi in scadenza;

l'articolo 12 reca disposizioni in tema di proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a prevedere il differimento al 30 giugno 2025 dei termini per la presentazione della domanda di accredito dei contributi figurativi, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e di cui all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente agli anni dal 2020 al 2023, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

G/1337/18/1 (testo 2)

TERNULLO, SILVESTRO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in titolo reca la Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

in particolare, si proroga al 30 giugno 2025 il termine di decorrenza dell'applicazione delle disposizioni concernenti il percorso di carriera necessario per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato,

impegna il Governo

al fine di potenziare il ruolo direttivo della Polizia di Stato, a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di prevedere misure volte ad alimentare lo stesso mediante scorrimento integrale della graduatoria vigente del concorso Vice ispettore della Polizia di Stato di aprile 2024.

G/1337/20/1 (testo 2)

LISEI, DE PRIAMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni in materia di termini normativi (A.S. 1337),

premessi che:

con riferimento ai posti disponibili per i candidati idonei al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ferma restando l'applicazione della lettera *c-quinquies*) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95, secondo cui in caso di mancata immissione in ruolo del previsto numero di vice ispettori vincitori di singole procedure concorsuali, s'intendono corrispondentemente ampliati i posti disponibili per i candidati risultati idonei nella stessa procedura concorsuale ed al fine di ridurre le carenze in organico nel ruolo di ispettore della Polizia di Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ampliare i posti disponibili per i candidati idonei al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato nei limiti delle risorse disponibili alla data del 31 dicembre 2024, nonché di prorogare la validità della graduatoria del concorso interno per la copertura di n. 411 per vice ispettori nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato al 31 dicembre 2026 nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

G/1337/21/1 (testo 2)

RUSSO, SPINELLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 1337 di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni che intervengono su numerosi ambiti con la finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti ovvero di operare, comunque, interventi regolatori di natura temporale per risolvere questioni urgenti o di prossima scadenza;

nonostante le numerose crisi industriali che languivano da decenni e che hanno trovato una soluzione positiva negli ultimi anni, rimangono settori particolarmente coinvolti sul tavolo delle crisi all'attenzione del Ministero delle Imprese e del *made in Italy*, quali, ad esempio, l'auto e la sua filiera, la chimica di base, il sistema moda, l'industria della carta;

una menzione particolare merita la realtà territoriale di Termini Imerese, che registra i più alti tassi di disoccupazione giovanile europea e dove aziende come Fiat o Blutech sono passate dall'essere un fiore all'occhiello dell'economia siciliana e italiana ad essere fattori di recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale;

una situazione drammatica per centinaia di lavoratori e famiglie, aggravata dallo scadere della cassa integrazione;

nelle more di un intervento coordinato mirato a individuare concrete opportunità di reindustrializzazione dell'area, appare di vitale importanza la proroga per il 2025 del riconoscimento di un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese, i quali abbiano cessato di percepire l'indennità di disoccupazione denominata NASpI,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta a prorogare al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, con particolare riguardo ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

G/1337/23/1 (testo 2)

BERGESIO, TOSATO, SPELGATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premesso che:

il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, al comma 14-bis dell'articolo 30, come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 104 del 2020, ha previsto un programma pluriennale di fi-

nanziamenti a favore dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti disponendo la concessione, da parte del Ministero dell'interno, di contributi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per interventi di efficientamento energetico;

è stata autorizzata una spesa diversificata nei primi anni, fino a diventare strutturale: dai 160 milioni per il 2021 ai 172 milioni per il 2024, fino ai 160 milioni annui a decorrere dall'anno 2024;

per quanto riguarda gli anni 2025, 2026 e 2027 la autorizzazione di spesa prevista dal suddetto programma pluriennale, inizialmente ammontante a 140 milioni per ciascuno di tali anni, è stata ridotta con le successive leggi di bilancio, fino al totale azzeramento del fondo;

i contributi che sono stati distribuiti ai 2.014 comuni, sono stati fondamentali per interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza di territori che custodiscono una parte importante dell'immenso patrimonio di natura e tradizioni del nostro Paese e sarebbe importante proseguire lungo questo percorso anche nei prossimi anni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di intervenire, nel prossimo provvedimento utile, per dare seguito, per gli anni 2025, 2026 e 2027, a quanto già previsto dal comma 14-*bis* dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, autorizzando la spesa ivi prevista al fine di consentire ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la realizzazione degli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per interventi di efficientamento energetico.

G/1337/26/1 (testo 2)

MAFFONI, SPINELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni in materia di termini normativi (A.S. 1337),

premesso che:

l'articolo 19 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 settembre 2023, n. 136 disciplina gli interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di

competenza degli enti locali. In particolare, il comma 5, stabilisce che per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento, il comune beneficiario è tenuto a stipulare il contratto relativo ai lavori per la realizzazione dell'investimento, pena la revoca del finanziamento, i medesimi lavori devono in ogni caso concludersi entro i successivi centoventi giorni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, qualora ne ricorrano le condizioni tecniche e lo stato di avanzamento dei progetti interessati, i termini di cui all'articolo 19 comma 5 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 settembre 2023, n. 136, di sei mesi e razionalizzare in unica scadenza, al 31 marzo 2025, l'affidamento dei lavori per consentire ai comuni di affrontare positivamente le problematiche relative a motivi tecnici progettuali, alle necessità di cofinanziamenti e per la regolare acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte di altre amministrazioni.

G/1337/27/1 (testo 2)

GASPARRI, TERNULLO, DAMIANI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premesso che:

l'articolo 1, comma 825, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), prevede una riduzione del *turn over* per i Corpi di polizia e per i Vigili del fuoco;

la disposizione in commento modifica il comma *9-bis* dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), prevedendo una limitazione alle percentuali di assunzioni ivi stabilite;

in particolare, il sopracitato comma *9-bis* prevedeva per gli anni 2010 e 2011 che i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco potessero assumere personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal

servizio nel corso dell'anno precedente, fissando tali assunzioni nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016;

il citato comma 825, lettera *a*), così come modificato nel corso dell'esame alla Camera, prevede sostanzialmente una riduzione del 25 per cento della facoltà assunzionale prevista per l'anno 2026. La norma, infatti, dispone che la facoltà di assunzione di cui sopra sia del 100 per cento a decorrere dal 2016 fino al 2025 e del 75 per cento per l'anno 2026 e nuovamente del 100 per cento dal 2027. L'emendamento approvato dalla V Commissione della Camera ha, in tal modo, rinviato al 2026 la riduzione del *turn over* che il disegno di legge aveva disposto per l'anno 2025;

il mantenimento della piena facoltà assunzionale è fondamentale per garantire la sicurezza pubblica e l'operatività su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di prevedere nel prossimo provvedimento utile la soppressione della riduzione del *turn over* nel 2026, ripristinando a regime la percentuale del 100 per cento.

G/1337/28/1 (testo 2)

GASPARRI, TERNULLO, DAMIANI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premesso che:

il prossimo 1° luglio 2025 è prevista l'entrata in vigore dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (cosiddetta *sugar tax*) di cui all'articolo 1, commi da 661 a 674, della legge 30 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020);

l'imposta incrementa del 28 per cento la pressione fiscale su aranciate, chinotti, e altre bevande analcoliche zuccherate con il conseguente rischio di effetti regressivi per le imprese del settore che necessitano di tempi congrui per poter predisporre e programmare le proprie attività;

il 20 dicembre 2024, nel corso dell'esame in I lettura alla Camera della legge di bilancio 2025, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/02112-*bis*-A/142, a firma Nevi, recante l'impegno a valutare la possibilità di posticipare l'applicazione dell'imposta citata;

anche nel corso dell'*iter* del decreto-legge al nostro esame, il Governo e il Ministero dell'economia e delle finanze, raccogliendo le sollecitazioni dei partiti di maggioranza, hanno fornito rassicurazioni riguardo all'intenzione di affrontare il tema del rinvio dell'entrata in vigore della *sugar tax*,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di attivarsi al fine di prevedere il posticipo di un ulteriore anno dell'applicazione dell'imposta di cui in premessa.

G/1337/29/1 (testo 2)

TERNULLO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premesso che:

l'articolo 4 del provvedimento in titolo reca la Proroga di termini in materie di salute;

numerose strutture sanitarie del Paese per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, non hanno avuto la possibilità di completare i lavori programmati entro le scadenze indicate dal piano di adeguamento antincendi previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 (Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2015;

giò ricordare che i suddetti termini sono stati da ultimo prorogati dall'articolo 2, comma 9-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;

anche le Regioni hanno segnalato le difficoltà connesse all'impiego nei tempi prestabiliti delle risorse finanziarie previste dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n.189, finalizzate agli inter-

venti per l'adeguamento alla normativa antincendio relativa alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche;

inoltre, al fine di garantire la sicurezza di pazienti, personale e visitatori, è stato ritenuto necessario ampliare ed estendere a tutte le strutture sanitarie soggette all'attività n° 68 (Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto) del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n° 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi), siano esse di natura ospedaliera, residenziale o ambulatoriale, la possibilità di procedere progressivamente all'adeguamento antincendio, anche nel caso di qualunque mancato rispetto delle tempistiche previste agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale del 19 marzo 2015;

le misure compensative di natura organizzativa e gestionale previste dal decreto del 2015 contribuiscono a mantenere un livello adeguato di sicurezza,

impegna il Governo

alla luce delle esigenze richiamate, a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare disposizioni volte a prorogare ulteriormente le scadenze programmate per gli adeguamenti alla normativa antincendio delle strutture sanitarie citate, di cui ai suddetti articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015.

G/1337/31/1 (testo 2)

DAMIANI, TERNULLO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premesso che:

l'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro), che riguarda le imprese del settore dell'editoria, prevede che sono destinatari del trattamento straordinario di integrazione salariale, a prescindere dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché i di-

pendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, ivi compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante;

il suddetto articolo prevede altresì che l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali: *a)* riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi; *b)* crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi; *c)* contratto di solidarietà;

in ogni caso, per ciascuna unità produttiva il trattamento straordinario di integrazione salariale non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, comma 5, del medesimo decreto;

si rende necessario prevedere che per le suddette aziende editoriali il calcolo della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale di cui al richiamato articolo 25-*bis*, si applichino a far data dal 1° gennaio 2024 e che i trattamenti richiesti prima di tale data si computino per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data;

si stima che la suddetta misura possa riguardare circa 220 lavoratori con una contribuzione media mensile di circa 5.000 euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a dare attuazione a quanto esposto in premessa, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

G/1337/32/1 (testo 2)

FAZZONE, TERNULLO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premesso che:

l'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante « Disciplina dei regimi amministrativi per la produ-

zione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera *b*) e *d*), della legge 5 agosto 2022, n. 118 », dispone che la concessione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro un anno dal perfezionamento della Procedura Abilitativa Semplificata o entro il termine stabilito dall'autorizzazione unica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità in sede di predisposizione del decreto correttivo, affinché si prevedano opportune sospensioni dei termini procedurali nei casi di inerzia dovuti a cause di forza maggiore o imputabili alle autorità procedenti.

G/1337/33/1 (testo 2)

TREVISI, TERNULLO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge in esame reca misure concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere il periodo di accesso ai meccanismi incentivanti previsti per lo sviluppo delle CACER.

G/1337/34/1 (testo 2)

TURCO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1337 recante « Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi », »

premesso che:

l'articolo 5 reca disposizioni concernenti termini in materia di istruzione e merito e valutato il contenuto dell'emendamento n. 5.0.9 testo 2,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nei limiti dei vincoli di finanza pubblica, di assicurare l'operatività della fondazione « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile » anche per gli anni 2025 e 2026 attraverso lo stanziamento di apposite risorse nel primo provvedimento utile.

G/1337/37/1 (testo 2)

AMIDEI, DE CARLO, SPINELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni in materia di termini normativi,

premesso che:

l'articolo 1, comma 129 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha istituito un fondo presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per la messa in sicurezza idraulica e il contrasto degli effetti della subsidenza nei territori delle Province di Rovigo, Ferrara e Ravenna,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere al rifinanziamento del fondo di cui in premessa, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica.

G/1337/38/1 (testo 2)

MURELLI, TOSATO, SPELGATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1337, di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premessi che:

ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, ogni contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito a varie finalità, tra cui il sostegno agli enti del terzo settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

per quanto concerne le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), l'iscrizione al RUNTS richiede un procedimento più articolato e complesso;

al fine di evitare che le ONLUS fossero escluse dal riparto delle risorse destinate al 5 per mille, nelle more dell'iscrizione al RUNTS, il legislatore ha più volte differito l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, limitatamente alle medesime ONLUS iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021;

l'articolo 12 del decreto-legge in conversione ha novellato l'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al fine di prevedere che le richiamate disposizioni in materia di destinazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in favore degli Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, abbiano effetto a decorrere dal quinto anno successivo a quello di operatività del medesimo registro e che, nelle more, sino al 31 dicembre 2025, per le medesime ONLUS continuino ad applicarsi le disposizioni in materia di destinazione della quota del 5 per mille di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, previste per gli enti del volontariato;

considerato che:

in tema di riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'articolo 1, comma 154, penultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede un'autorizzazione di spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, a prescindere dalle risorse effettivamente rese disponibili;

negli ultimi anni, le risorse generate dalle scelte dei contribuenti sono state ben superiori rispetto a quelle effettivamente autorizzate per legge, nell'ordine di circa 28 milioni di euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a prorogare sino al 31 marzo 2026 l'efficacia delle di-

sposizioni di cui all'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, in materia di destinazione della quota del 5 per mille di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, previste per gli enti del volontariato, nonché a disporre l'incremento dell'autorizzazione di spesa destinata al riparto del 5 per mille, di cui all'articolo 1, comma 154, penultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dagli attuali 525 milioni di euro annui a 553 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

G/1337/39/1 (testo 2)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.S. 1337),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 17.3.

G/1337/40/1 (testo 2)

TERNULLO, PAROLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premessi che:

l'articolo 18 (Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2012, n. 172 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili –, al comma 1 prevede un accantonamento di 32,5 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, e di 38,5 milioni di euro per ciascuno degli anni

2023 e 2024, al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

occorre dare una prospettiva pluriennale almeno fino al 2027 agli obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura e dei relativi livelli essenziali di assistenza e, conseguentemente offrire continuità alle cure e un'aspettativa di vita ai pazienti, in relazione alle strutture riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico e ai centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni, e incrementare l'accantonamento a favore di quest'ultimi centri di eccellenza a livello nazionale,

impegna il Governo

ad adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, misure volte a dare attuazione a quanto esposto in premessa.

G/1337/42/1 (testo 2)

BERGESIO, TOSATO, SPELGATTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, Atto Senato 1337,

premessi che:

il 1 luglio 2025 dovrebbe entrare in vigore la *sugar tax*, una tassa che si applica a qualsiasi sostanza edulcorante, anche acalorica, penalizzando l'intero comparto, già in contrazione nell'ultimo decennio, che vede l'Italia all'ultimo posto in Europa come consumi *pro-capite* di bibite;

la mancata proroga dell'entrata in vigore penalizzerebbe soprattutto le piccole e medie imprese italiane aumentando la burocrazia, riducendo la liquidità e, conseguentemente, gli investimenti in innovazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di dare attuazione, nel primo provvedimento utile, ai contenuti di cui all'emendamento 3.89.

G/1337/43/1 (testo 2)

GARAVAGLIA, TOSATO, SPELGATTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, Atto Senato 1337,

premessi che:

è importante dare una prospettiva pluriennale almeno fino al 2027 agli obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura e dei relativi livelli essenziali di assistenza e, conseguentemente offrire continuità alle cure e un'aspettativa di vita ai pazienti, in relazione alle strutture riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico e ai centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di dare attuazione, nel primo provvedimento utile, ai contenuti di cui all'emendamento 4.74.

G/1337/44/1 (testo 2)

TESTOR, BERGESIO, TOSATO, SPELGATTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, Atto Senato 1337,

premessi che:

è importante consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alloctone, per scopi di gestione della fauna ittica in specifici ecosistemi e per supportare determinate attività economiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire sulla disciplina transitoria relativa all'immissione in natura di specie non autoctone di cui all'articolo 1,

comma 837-bis, della legge n. 234 del 2021, compatibilmente con la normativa eurounitaria in materia.

G/1337/45/1 (testo 2)

TOSATO, ROMEO, SPELGATTI, GELMINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, Atto Senato 1337,

premesso che:

il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017, nella relazione Illustrativa ha precisato che le risorse del Fondo Unico per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione saranno assegnate in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione del settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative;

le società interessate, sarebbero costrette nel 2024 a tassare l'intero contributo incassato nello stesso anno, oltre ai quinti rimanenti dei contributi incassati negli anni 2023, 2022, 2021 e 2020, con notevole riduzione delle fonti finanziarie necessarie a raggiungere l'obiettivo prefissato dal legislatore;

un periodo transitorio adeguato, permetterebbe ai soggetti interessati di meglio organizzarsi dal punto di vista fiscale e finanziario per adeguarsi alla novella legislativa evitando pesanti ricadute occupazionali con conseguente indebolimento del servizio informativo di interesse pubblico;

è necessario sostenere, anche con contributi specifici, le emittenti radiotelevisive locali per continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione di informazione locale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di dare attuazione, nel primo provvedimento utile, ai contenuti di cui all'emendamento 17.4.

G/1337/47/1 (testo 2)

GELMINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premessi che:

il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, dispone una deroga per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in merito all'obbligo di esclusività del rapporto di lavoro pubblico;

tale deroga permette di superare, al di fuori dell'orario di servizio, le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

che tale disposizione permette non solo maggiori benefici per gli operatori delle professioni sanitarie, ma rende anche più competitivo dal punto di vista salariale il pubblico impiego rispetto al settore privato;

che tali previsioni agiscono al di fuori delle fasce orarie del pubblico servizio, che viene comunque individuato come priorità lavorativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di definire nel breve periodo misure di intervento analoghe a quelle citate per consentire agli operatori delle professioni sanitarie di superare l'incompatibilità almeno sino al 2030.

G/1337/48/1 (testo 2)

MURELLI, TOSATO, SPELGATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.S. 1337),

premessi che:

sarebbe importante, almeno per quelle regioni per cui risultano ancora risorse disponibili nei propri bilanci e limitatamente ad esse, ampliare la fascia della popolazione eleggibile a *screening* gratuito per l'e-

eliminazione del virus HCV, rivolgendosi non solo a tossicodipendenti, detenuti e ai nati tra il 1969 e il 1989, ma anche alle coorti d'età precedenti, con riferimento almeno ai nati tra il 1948 e il 1968, in cui la prevalenza del virus è maggiore;

il proseguo della campagna con un ampliamento della fascia ai nati dal 1948 al 1968 permetterebbe inoltre di identificare parte del sommerso ed evitare circa 40/50 mila decessi l'anno dovuti all'aggravarsi della patologia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nel prossimo provvedimento utile, dando attuazione a quanto previsto nell'emendamento 4.85.

G/1337/49/1 (testo 2)

FAZZONE, TERNULLO, DE PRIAMO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premessi che:

la produzione di energia idroelettrica è una delle più importanti fonti di energia rinnovabile e programmabile, e svolge un ruolo strategico per garantire l'indipendenza e la sicurezza energetica nazionale;

la Commissione europea nel 2021 ha archiviato le procedure di infrazione avviate contro alcuni Stati membri, fra cui l'Italia, per presunta violazione della Direttiva Servizi (« Bolkestein ») e dell'articolo 49 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in quanto non v'era concorrenza da garantire vista la stagnazione degli investimenti nel settore idroelettrico. Di questi Stati solo l'Italia ha modificato la propria normativa in senso ancor più concorrenziale, mentre gli altri hanno fin dall'inizio difeso le rispettive discipline. Manca quindi, a livello europeo, una normativa uniforme, molti Paesi non prevedono alcuna procedura competitiva e le concessioni vengono rinnovate ai concessionari uscenti. Questa assenza di uniformità e soprattutto l'assenza di reciprocità rispetto a Paesi extra europei rappresenta una evidente criticità per gli operatori nazionali in quanto da una parte non consente loro di competere per l'assegnazione di *asset* stranieri che vengono assegnati, spesso senza la previsione di scadenza alcuna, ad operatori locali, e dall'altra potrebbe esporli alla perdita di propri *asset*;

in questo contesto, l'Italia è l'unico Paese europeo ad aver avviato procedure concorrenziali che hanno stimolato, e stimoleranno, l'interesse e la partecipazione di operatori europei e non europei. Nello svolgimento delle prime gare, oltre a numerosi e articolati ricorsi proposti da diversi soggetti per oggettive criticità delle discipline di gara, si è manifestato il forte interesse di operatori europei e non europei: l'Italia rischia di perdere una parte essenziale di un settore strategico in termini energetici, ambientali e di sostenibilità,

impegna il Governo

ad avviare in Europa tutte le opportune interlocuzioni al fine di tutelare la filiera italiana dell'idroelettrico.

Art. 3.

3.176 (testo2)/5^a Commissione

I RELATORI

All'emendamento, sostituire i commi da 6 a 8 con i seguenti:

« 6. Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 è incrementato di 4,92 milioni di euro per l'anno 2025, 32,88 milioni di euro l'anno 2026 e 34,57 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2.

7. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 15,735 milioni di euro per l'anno 2025, 88,774 milioni di euro l'anno 2026 e 92,565 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2.

8. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 0,6 milioni di euro l'anno 2026, 0,34 milioni di euro per l'anno 2027, 13,99 milioni di euro per l'anno 2028, 13,021 milioni di euro per l'anno 2029, 9,975 milioni di euro per l'anno 2030, 9,214 milioni di euro per l'anno 2031, 8,714 milioni di euro per l'anno 2032, 8,025 milioni di euro per l'anno 2033, 4,016 milioni di euro per l'anno 2034 e 1,521 milioni di euro per l'anno 2035, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,3 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro

per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede:

a) quanto a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,30 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;

b) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 0,6 milioni di euro l'anno 2026, 0,34 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2. ».

Art. 7.

7.53 (testo2)/5^a Commissione

I RELATORI

All'emendamento, al capoverso 4-bis, lettera a), sopprimere le seguenti parole: « anche ai fini del rispetto dei cronoprogrammi procedurali di cui all'articolo 1 ».

7.85 (testo2)/5^a Commissione

I RELATORI

All'emendamento, sostituire le parole: « bilancio triennale 2024-2026 », con le seguenti: « bilancio triennale 2025-2027 ».

Art. 19.

19.0.4 (testo2)/5^a Commissione

I RELATORI

All'emendamento, sostituire le parole: « Conseguentemente, all'articolo 7-bis, comma 1, della legge n. 111 del 2024: “il tavolo potrà anche

esaminare il tema relativo alle istanze presentate successivamente alla scadenza dei termini », *con le seguenti*: « Conseguentemente, all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2024, convertito, con modificazioni, della legge n. 111 del 2024, è aggiunto il seguente periodo: “Il tavolo potrà anche esaminare il tema relativo alle istanze presentate successivamente alla scadenza dei termini ».

Art. 21.

21.22 (testo2)/5^a Commissione

I RELATORI

All'emendamento, al comma 5-bis, sopprimere le lettere a), d), f), h) e i).

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Giovedì 13 febbraio 2025

Plenaria

238^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE REFERENTE

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 12 febbraio.

Il PRESIDENTE avverte, preliminarmente, che la seduta dovrà terminare presumibilmente alle ore 13, in considerazione della necessità del Sottosegretario di recarsi in altra Commissione per l'esame del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (Atto Senato 1337).

La Commissione prende atto.

Si riprende, quindi, l'esame degli emendamenti.

Sull'emendamento 6.0.14, il senatore LOREFICE (M5S) chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO rileva anzitutto che l'indicazione di principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 richiede un approccio organico e di dettaglio, che non è presente nell'emendamento. Peraltro, nello specifico, la lettera *a*) prevede un'ulteriore procedura di autorizzazione e pertanto si pone in opposizione al principio di semplificazione.

Sulla lettera *c*), evidenzia che il monitoraggio di tutti i procedimenti autorizzativi è già previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, che disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. La prima fase è stata già assolta con la pubblicazione del decreto ministeriale 23 ottobre 2024, n. 368, che ha istituito lo Sportello unico delle energie rinnovabili.

Relativamente alla lettera *d*), esprime parere contrario in quanto l'individuazione delle aree idonee avviene con legge regionale sulla base delle disposizioni del decreto ministeriale 21 giugno 2024, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili.

Infine, la previsione di cui alla lettera *e*), sulla partecipazione degli autoconsumatori e delle comunità energetiche, è già contenuta nel decreto legislativo n. 199 del 2021.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) ringrazia il Sottosegretario per la esauriente risposta, ma mantiene le sue perplessità in quanto ritiene che la lettera *a*) vada in direzione opposta all'appesantimento burocratico addotto, mentre la lettera *d*) prevede di favorire la formazione di comunità energetiche nei comuni sotto i 5 mila abitanti utilizzando anche le aree commerciali e industriali.

Posto ai voti, previa verifica del numero legale, l'emendamento 6.0.14 è respinto.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 6.0.15 e 6.0.16.

L'emendamento 6.0.17, posto ai voti, è respinto.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 6.0.18 e il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ritira gli emendamenti 6.0.20 e 6.0.19.

Sull'emendamento 6.0.21, il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede le motivazioni del parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO ricorda che la direttiva (UE) 2024/825, che modifica la direttiva sulle pratiche commerciali scorrette e

quella sui diritti dei consumatori, interviene su una normativa che è di armonizzazione massima.

I criteri di delega indicati nell'emendamento, invece, non sono afferenti all'intervento normativo di cui trattasi. Inoltre, essi suggeriscono interventi materiali per i quali dovrebbero identificarsi fonti ulteriori di finanziamento ovvero interventi già esistenti.

L'intento della direttiva è, inoltre, di ricondurre i controlli e la vigilanza, per le parti introdotte dalla direttiva stessa, al meccanismo già delineato nella direttiva 2005/29/UE, e affidato alla Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, in cui non vi è margine per nuovi « adeguati meccanismi di vigilanza e controllo » come proposto nel criterio sub *a*). Infine, già sono previste, finanziate e in atto le iniziative informative per i consumatori previste al criterio sub *b*).

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo.

Posto, quindi, ai voti, l'emendamento 6.0.21 è respinto, così come è respinto, con successiva votazione, l'emendamento 6.0.22.

Il senatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) aggiunge la propria firma all'emendamento 6.0.23 che, posto ai voti, è respinto.

È respinto, altresì, con successiva votazione l'emendamento 6.0.24.

Il senatore SCURRIA (*FdI*) illustra la proposta di riformulazione degli emendamenti 6.0.25, 6.0.26, a cui aggiunge la propria firma il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*), 6.0.27 e 6.0.28, a cui aggiungono la propria firma le senatrici CAMUSSO (*PD-IDP*) e ROJC (*PD-IDP*) e il senatore SENSI (*PD-IDP*), in un testo identico, accolto dai proponenti.

Posti, quindi, ai voti, con un'unica votazione sono approvati gli identici emendamenti 6.0.25 (testo 2), 6.0.26 (testo 2), 6.0.27 (testo 2) e 6.0.28 (testo 2), pubblicati in allegato.

Sull'emendamento 6.0.30, il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede le motivazioni del parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO evidenzia che è già stato approvato l'emendamento 1.300 del Governo, che ha inserito nell'Allegato la direttiva (UE) 2024/1385, i cui principi e criteri direttivi di delega sono quelli generali di cui all'articolo 1 del disegno di legge.

Posti, quindi, ai voti, l'emendamento 6.0.30 è respinto.

Sono altresì respinti, con distinte votazioni, i subemendamenti 6.0.100/1, 6.0.100/2, 6.0.100/3 e 6.0.100/4, al quale aggiunge la propria firma il senatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*).

Sugli identici subemendamenti 6.0.100/5 e 6.0.100/6, il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO motiva il mantenimento del criterio di cui alla lettera *b*), che gli emendamenti vorrebbero sopprimere, in quanto esso consente l'applicazione anche in Italia di strumenti di semplificazione ampiamente utilizzati in altri Paesi europei anche per evitare ingiustificate penalizzazioni del nostro settore produttivo.

Anche alla luce delle nuove disposizioni relative agli allevamenti, appare, infatti, opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 6 della direttiva, che consente di stabilire requisiti per determinati impianti, sotto forma di « disposizioni generali vincolanti », a cui gli operatori possono aderire per ottenere l'autorizzazione a operare.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) insiste sull'inopportunità di sostituire la VIA o la VAS con requisiti generali, per l'autorizzazione di impianti tra cui gli inceneritori. Ritiene infatti necessario rafforzare il controllo specifico, sui singoli impianti, evocando l'esempio della Pianura padana in cui sussiste un inquinamento atmosferico elevato e su cui insistono procedure di infrazione per il superamento dei valori limite. La proposta emendativa va quindi nella direzione di una maggiore attenzione al contenimento delle emissioni inquinanti.

Posti quindi ai voti, sono respinti, con un'unica votazione, gli identici subemendamenti 6.0.100/5 e 6.0.100/6.

Sono altresì respinti, con distinte votazioni, i subemendamenti 6.0.100/7, 6.0.100/8 e 6.0.100/9.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede le motivazioni del parere contrario sul subemendamento 6.0.100/10, ritenendo necessario ampliare i momenti di partecipazione pubblica, garantendo le fasi di consultazione pubblica e di partecipazione dei portatori di interesse.

Il rappresentante del GOVERNO rileva come si tratti di una specificazione non necessaria, dal momento che la direttiva già richiede il coinvolgimento del pubblico nel procedimento, che quindi dovrà essere previsto dal decreto legislativo di attuazione.

Posto quindi ai voti, è respinto il subemendamento 6.0.100/10.

Sono altresì respinti, con distinte votazioni i subemendamenti 6.0.100/11 e 6.0.100/12.

L'emendamento del Relatore 6.0.100, posto quindi ai voti, è approvato.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) dichiara il suo voto favorevole sul subemendamento 6.0.200/1, volto a prevedere anche la predisposizione e messa a disposizione dei dati ambientali in modo aggregato, anche attraverso l'elaborazione di statistiche e tabelle di sintesi, oltre alla mera raccolta degli stessi.

Sottolinea al riguardo l'importanza di disporre di dati completi e qualificati come base per l'elaborazione delle migliori scelte politiche, in tutti i settori e in particolare in quelli critici per i cittadini tra cui la salute mentale, l'ambiente, la sanità e le cure palliative.

Posto ai voti, il subemendamento 6.0.200/1 è respinto.

Il senatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) aggiunge la propria firma al subemendamento 6.0.200/2 che, posto ai voti, è respinto.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario sul subemendamento 6.0.200/3.

Il rappresentante del GOVERNO precisa che il parere è negativo poiché la proposta emendativa risulta essere meno dettagliata rispetto al criterio di delega originario.

Posto quindi ai voti, il subemendamento 6.0.200/3 è respinto.

Sono respinti, altresì, con distinte votazioni i subemendamenti 6.0.200/4 e 6.0.200/5.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) dichiara il suo voto favorevole sul subemendamento 6.0.200/6, volto semplicemente a cambiare la forma possibile con la forma imperativa, relativamente all'emanazione di decreti per stabilire criteri relativi alla valutazione sulla qualità dei dati raccolti, e chiede la motivazione del parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO ricorda che si tratta di aspetti di natura tecnica, suscettibili di evoluzione in funzione degli sviluppi delle decisioni della Commissione europea e che, pertanto, si ritiene preferibile lasciare la forma facoltativa alla normazione mediante decreti attuativi.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ritiene che sia, invece, più utile e tempestivo prevedere già nella norma di delega l'indicazione imperativa di stabilire tali criteri con decreto attuativo.

Posto ai voti, il subemendamento 6.0.200/6 è respinto.

Sul subemendamento 6.0.200/7, su cui si era riservata una verifica, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono un parere favorevole.

Posto quindi ai voti, il subemendamento 6.0.200/7 è approvato.

L'emendamento del Relatore 6.0.200, posto ai voti, è approvato.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede di conoscere la motivazione del parere contrario sul subemendamento 6.0.300/1, posto che esso tenta di fare chiarezza sulla materia del commercio digitale, escludendo le categorie delle attività di vendita diretta a domicilio e di agente di commercio.

Il rappresentante del GOVERNO chiarisce che il parere è contrario poiché il discrimine circa l'ambito di applicazione della direttiva è rappresentato non dal tipo di attività, ma dalla modalità di esercizio della stessa, come emerge dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva.

Posto ai voti, il subemendamento 6.0.300/1 è respinto.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) ritira il subemendamento 6.0.300/2.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario sul subemendamento 6.0.300/3.

Il rappresentante del GOVERNO evidenzia, quanto alla lettera *a*), che la direttiva disciplina esclusivamente la limitazione al trattamento e non anche l'autorizzazione, per la quale trova applicazione il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), che la direttiva non deroga ma anzi intende rafforzare.

Quanto alla lettera *b*), evidenzia che si tratta di una precisazione non necessaria essendo la delega funzionale al recepimento della direttiva e, dunque, anche di quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della stessa.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole della senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*), posto ai voti, il subemendamento 6.0.300/3 è respinto.

Su richiesta della senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*), il rappresentante del GOVERNO motiva il parere contrario sul subemendamento 6.0.300/4, precisando che esso è soppressivo della lettera *e*), che prevede i necessari adattamenti normativi per assicurare, anche a coloro che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, le tutele previdenziali previste dalla disciplina del lavoro autonomo o subordinato.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) esprime la sua viva preoccupazione per tale criterio di delega nella misura in cui esso può implicare un'indicazione alla revisione, in senso generalizzato, delle vigenti tutele previdenziali.

Posto ai voti, il subemendamento 6.0.300/4 è respinto.

Anche sul subemendamento 6.0.300/5 la senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario, rilevando che la direttiva non stabilisce nulla sul regime previdenziale dei lavoratori delle piattaforme, essendo materia di competenza nazionale.

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce che è preferibile la formulazione del criterio di delega originario previsto alla lettera *e*), poiché maggiormente coerente con le previsioni della direttiva.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) evidenzia come il criterio di delega non possa dirsi maggiormente coerente con la direttiva se quest'ultima non tratta la materia previdenziale.

Il relatore SCURRIA (*FdI*) chiarisce che le opinioni politiche relative alla formulazione del criterio di cui alla lettera *e*) sono entrambe legittime, ma il Governo e le forze di maggioranza ritengono che quella originaria sia maggiormente coerente con quanto prevede la direttiva.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), preso atto della posizione del Governo e della maggioranza, preannuncia il proprio voto favorevole al subemendamento e ribadisce la domanda della senatrice Camusso se vi sia l'intenzione di modificare la normativa previdenziale.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) ritiene necessario un chiarimento sul punto nodale della maggiore o minore coerenza con la direttiva e chiede di conoscere dove, nella direttiva, vi sia l'indicazione agli Stati membri della modulazione previdenziale.

Il relatore SCURRIA (*FdI*) riporta l'attenzione sul fatto che la direttiva affronta la disciplina di un nuovo tipo di modalità lavorativa, mediata attraverso le piattaforme digitali, e che quindi occorrerà necessariamente trovare un adattamento della normativa previdenziale per poter assicurare anche a questa nuova modalità di lavoro le tutele più opportune. Del resto, questo aspetto emerge anche dalla formulazione sostitutiva dello stesso subemendamento.

Il PRESIDENTE precisa, inoltre, che i criteri di delega specifici contenuti nell'articolato mirano proprio ad introdurre previsioni particolari per dare indicazioni al Governo su come applicare la direttiva alle caratteristiche specifiche di ciascuna situazione nazionale.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) chiede l'accantonamento, ritenendo che il chiarimento riguardi aspetti non solo politici, ma anche tecnici.

Il PRESIDENTE, ritenendo sufficientemente chiare le posizioni espresse, pone ai voti il subemendamento 6.0.300/5, che risulta respinto.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) non condivide il parere contrario sul subemendamento 6.0.300/6, che prevede l'estensione dell'applicazione dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori al nuovo lavoro mediante piattaforma digitale.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*), richiamando la propria esperienza comunale come assessore al lavoro, evidenzia l'importanza della tematica nell'ambito del lavoro mediante piattaforma digitale. Ricorda, infatti, il caso di un lavoratore che aveva perso il lavoro, peraltro per causa ingiusta, non mediante un provvedimento di licenziamento, ma semplicemente attraverso l'algoritmo che non considerava più la sua disponibilità lavorativa.

Posto quindi ai voti, il subemendamento 6.0.300/6 è respinto.

Su richiesta della senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*), il rappresentante del GOVERNO motiva il parere contrario sul subemendamento 6.0.300/7, ricordando che gli articoli 10 e 11 della direttiva dettano un contenuto obbligatorio e non facoltativo per gli Stati membri sulla supervisione umana delle decisioni automatizzate.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) evidenzia l'incomprensibilità della lettera g) dell'emendamento del Relatore, mentre su questi aspetti la direttiva è precisa, ed esprime la sua preoccupazione poiché il lavoratore è tutelato solo se la norma da applicare è comprensibile.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ritiene che il subemendamento consenta un più effettivo rispetto degli articoli 10 e 11 della direttiva, che ben definiscono gli aspetti di supervisione umana sugli algoritmi.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) chiarisce che la preoccupazione riguarda il rischio che i lavoratori mediante piattaforma digitale siano assimilati al lavoro autonomo, svolgendo invece una sorta di lavoro subordinato privo delle relative tutele.

Posto ai voti, il subemendamento 6.0.300/7 è respinto.

Posto ai voti, è altresì respinto il subemendamento 6.0.300/8.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario sul subemendamento 6.0.300/9.

Il rappresentante del GOVERNO chiarisce che il decreto legislativo n. 81 del 2008, richiamato nel criterio di delega, già contempla sia le malattie professionali che lo *stress* da lavoro correlato.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) ribadisce che il problema è che la direttiva riguarda una modalità di lavoro che ad oggi presenta pesanti incognite in termini di nuove forme di malattie professionali e di *stress* da lavoro correlato, e che peraltro riguarda un grande numero di lavoratori. Ricorda, inoltre, che la legge n. 81, pilastro fondamentale per la tutela del lavoratore, si è formata relativamente a condizioni di lavoro del tutto diverse da quelle considerate dalla direttiva, per le quali occorre quindi costruire e confermare anche per queste le tutele che essa prevede.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) ricorda che la direttiva stabilisce *standard* minimi di tutela, che gli Stati possono integrare e rafforzare, come specificato al considerando n. 14 della direttiva. Ciò che si vuole suggerire con le proposte emendative presentate è di implementare i livelli attuali di tutela, avendo però ben presente il funzionamento degli algoritmi che gestiscono tali tutele dei lavoratori.

Posto ai voti, il subemendamento 6.0.300/9 è respinto.

In dichiarazione di voto sull'emendamento 6.0.300, la senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) conferma che la normativa sui lavoratori mediante piattaforma digitale è necessaria e urgente. Esprime, tuttavia, la sua preoccupazione nel ravvisare come tale normativa, che originariamente rappresentava uno strumento positivo, stia diventando un mezzo per ridurre le tutele del sistema previdenziale dei lavoratori.

Manifesta, quindi, il suo rammarico di dover esprimere un voto contrario, per le modalità prefigurate nell'attuazione della direttiva e per la disattenzione che il Governo dimostra nei confronti delle questioni, delle implicazioni concrete e delle problematiche che si avranno per le persone che lavorano mediante piattaforma digitale.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) esprime preoccupazione per i contenuti della discussione svolta. Ricorda che la direttiva è frutto di un intenso e complesso lavoro svolto in sede europea e rappresenta un punto di equilibrio molto delicato su una soluzione minima che ogni Governo dovrebbe cercare di migliorare nel proprio Paese.

Invece, si rischia di peggiorare la situazione creando un finto lavoro autonomo che è piuttosto una fuga dalla normativa del lavoro subordinato. Preannuncia, quindi, il voto contrario.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) condivide le considerazioni testé svolte dal senatore Lombardo e dalla senatrice Camusso, la quale ha avanzato proposte puntuali, costruttive e ragionevoli, fondate sulle norme della direttiva.

Ribadisce, quindi, la questione se l'approccio di apertura alla minoranza esposto dal ministro Foti in Commissione sia mutato a fronte della disponibilità delle opposizioni a migliorare le norme, come queste, che hanno ricadute importanti sui lavoratori.

Esprime, infine, rammarico di dover preannunciare il proprio voto contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 6.0.300 è, quindi, approvato.

Il RELATORE illustra la riformulazione proposta, relativa al subemendamento 6.0.400/1.

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) accoglie la riformulazione.

Posto ai voti, l'emendamento 6.0.400/1 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, è approvato.

In relazione al subemendamento 6.0.400/2, il senatore LOREFICE (*M5S*) ricorda come la situazione di criticità ambientale dell'aria nell'area della Val Padana sia tale da dover adoperare misure energiche e cogliere l'occasione attuale per assicurare al meglio l'attuazione delle direttive.

In questo senso, ha proposto un rafforzamento e chiarimento delle procedure normative che prevedono la sostituzione dello Stato in caso di inerzia delle regioni che, per lentezza od omissione, creano infrazioni a livello europeo le cui sanzioni devono essere poi pagate a spese di tutti i cittadini.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che, a legislazione vigente, sussiste già il potere sostitutivo dello Stato e che la previsione della proposta emendativa 6.0.400 è finalizzata ad adottare misure integrative a quelle attuate dalle regioni.

Posto ai voti, il subemendamento 6.0.400/2 è respinto.

Si apre, quindi, una discussione incidentale sull'ordine dei lavori, in cui intervengono i senatori SENSI (*PD-IDP*), MATERA (*FdI*), SCURRIA (*FdI*) e ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), e le senatrici MALPEZZI (*PD-IDP*) e PELLEGRINO (*FdI*), in esito alla quale il PRESIDENTE propone di continuare i lavori, nella giornata odierna, fino a concludere l'esame degli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 6.

La Commissione conviene.

Sul subemendamento 6.0.400/3, il senatore LOREFICE (*M5S*) sottolinea come la qualità dell'aria *indoor* attualmente non sia regolamentata, mentre si registrano oggi 50.000 morti l'anno per la cattiva condizione dell'aria, compresa quella interna.

Richiama quindi i lavori del Gruppo di lavoro specifico su questo tema, dell'Istituto Superiore di Sanità, sottolineando la necessità di estendere la normativa sulla qualità dell'aria ambiente anche all'aria *indoor*.

Posto ai voti, il subemendamento 6.0.400/3 è respinto.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario sul subemendamento 6.0.400/4, relativo alle molestie olfattive da impianti di depurazione o di compostaggio, che comportano fermentazione e quindi emissioni odorigene che creano disturbo al sistema fisiologico dell'organismo, rientrando nella materia della qualità dell'aria ambiente. Ricorda che ogni regione o Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) si è dotata oggi di una regolamentazione diversa, mentre occorre una normativa nazionale.

Il rappresentante del GOVERNO condivide l'importanza del tema sollevato dal senatore Lorefice. Tuttavia, il parere è contrario poiché l'argomento attiene solo indirettamente alla qualità dell'aria.

Si tratta, peraltro, di una materia affrontata in dettaglio dalle linee guida di attuazione dell'articolo 272-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, pubblicate sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Propone, comunque, la trasformazione del subemendamento in ordine del giorno.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) accoglie la proposta di trasformazione, se l'ordine del giorno è formulato come impegno al Governo.

Il rappresentante del GOVERNO, quindi, accoglie l'ordine del giorno G/1258/15/4, pubblicato in allegato al resoconto.

L'emendamento 6.0.400, è quindi posto ai voti e approvato.

Il relatore SCURRIA (*FdI*) illustra la proposta di riformulazione del subemendamento 6.0.500/1, accolta dal senatore SENSI.

Posto ai voti è, quindi, approvato il subemendamento 6.0.500/1 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

Posto ai voti, è altresì approvato il subemendamento 6.0.500/2.

L'emendamento 6.0.500, posto ai voti, è approvato nel testo modificato dall'approvazione dei relativi subemendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1258

G/1258/15/4 (già em. 6.0.400/4)

LOREFICE, BEVILACQUA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1258 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024,

premesso che:

l'emendamento 6.0.400, del Governo, ha introdotto principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa,

impegna il Governo

a prevedere una normativa uniforme su tutto il territorio nazionale per il controllo delle emissioni odorigene moleste prodotte da diverse e diffuse attività umane dal trattamento delle acque reflue, agli allevamenti intensivi, impianti industriali e di trattamento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori pratiche in materia e delle tecnologie strumentali più avanzate al fine di garantire in modo omogeneo l'attività degli enti controllori, valutando, altresì, l'inserimento di sistemi di tracciamento delle sorgenti odorigene collegati alle segnalazioni georeferenziate di miasmi da parte dei cittadini mediante apposite applicazioni.

Art. 6.**6.0.25 (Testo 2)**

MATERA, PELLEGRINO, SATTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.**

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente, e in particolare al titolo VI-bis del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2004/1203, con particolare riferimento alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti, e alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai predetti reati, in conformità ai criteri di cui all'articolo 5 della medesima direttiva e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) prevedere per le persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1203 e conformemente ai criteri ivi indicati, sanzioni o misure penali o non penali, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilità di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche apportando modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 31, e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

c) apportare alla normativa nazionale vigente, sostanziale e processuale, le modifiche necessarie ad assicurare la conformità alle previsioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 20, della direttiva (UE) 2004/1203, in materia di congelamento e confisca, di termini di prescrizione, di competenza giurisdizionale, di strumenti investigativi e di cooperazione internazionale in relazione ai reati previsti dagli articoli 3 e 4 della medesima direttiva;

d) prevedere adeguati meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali, anche adottando eventuali disposizioni di natura regolamentare e amministrativa, ai fini e per gli effetti indicati dall'articolo 19 della direttiva (UE) 2024/1203;

e) provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2004/1203, in relazione all'elaborazione e pubblicazione, entro il 21 maggio 2027, della strategia nazionale in materia di contrasto ai reati ambientali e in relazione al sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici relativi ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva medesima;

f) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/1203, anche in relazione agli scopi di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 della direttiva medesima, in materia di pubblicazione di informazioni e accesso alla giustizia, prevenzione, risorse e formazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il punto 11).

6.0.26 (Testo 2)

LOREFICE, BEVILACQUA, LOMBARDO

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.**

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente, e in particolare al titolo VI-bis del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2004/1203, con particolare riferimento alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti, e alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai predetti reati, in conformità ai criteri di cui all'articolo 5 della medesima direttiva e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) prevedere per le persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1203 e conformemente ai criteri ivi indicati, sanzioni o misure penali o non penali, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilità di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche apportando modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 31, e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

c) apportare alla normativa nazionale vigente, sostanziale e processuale, le modifiche necessarie ad assicurare la conformità alle previsioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 20, della direttiva (UE) 2004/1203, in materia di congelamento e confisca, di termini di prescrizione, di competenza giurisdizionale, di strumenti investigativi e di cooperazione internazionale in relazione ai reati previsti dagli articoli 3 e 4 della medesima direttiva;

d) prevedere adeguati meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali, anche adottando eventuali disposizioni di natura regolamentare e amministrativa, ai fini e per gli effetti indicati dall'articolo 19 della direttiva (UE) 2024/1203;

e) provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2004/1203, in relazione all'elaborazione e pubblicazione, entro il 21 maggio 2027, della strategia nazionale in materia di contrasto ai reati ambientali e in relazione al sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici relativi ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva medesima;

f) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/1203, anche in relazione agli scopi di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 della direttiva medesima, in materia di pubblicazione di informazioni e accesso alla giustizia, prevenzione, risorse e formazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il punto 11).

6.0.27 (Testo 2)

ZANETTIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente, e in particolare al titolo VI-bis del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli arti-

coli 3 e 4 della direttiva (UE) 2004/1203, con particolare riferimento alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti, e alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai predetti reati, in conformità ai criteri di cui all'articolo 5 della medesima direttiva e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) prevedere per le persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1203 e conformemente ai criteri ivi indicati, sanzioni o misure penali o non penali, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilità di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche apportando modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 31, e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

c) apportare alla normativa nazionale vigente, sostanziale e processuale, le modifiche necessarie ad assicurare la conformità alle previsioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 20, della direttiva (UE) 2004/1203, in materia di congelamento e confisca, di termini di prescrizione, di competenza giurisdizionale, di strumenti investigativi e di cooperazione internazionale in relazione ai reati previsti dagli articoli 3 e 4 della medesima direttiva;

d) prevedere adeguati meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali, anche adottando eventuali disposizioni di natura regolamentare e amministrativa, ai fini e per gli effetti indicati dall'articolo 19 della direttiva (UE) 2024/1203;

e) provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2004/1203, in relazione all'elaborazione e pubblicazione, entro il 21 maggio 2027, della strategia nazionale in materia di contrasto ai reati ambientali e in relazione al sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici relativi ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva medesima;

f) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/1203, anche in relazione agli scopi di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 della direttiva medesima, in materia di pubblicazione di informazioni e accesso alla giustizia, prevenzione, risorse e formazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il punto 11).

6.0.28 (Testo 2)

MALPEZZI, CAMUSSO, ROJC, SENSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente, e in particolare al titolo VI-bis del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2004/1203, con particolare riferimento alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti, e alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai predetti reati, in conformità ai criteri di cui all'articolo 5 della medesima direttiva e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) prevedere per le persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1203 e conformemente ai criteri ivi indicati, sanzioni o misure penali o non penali, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilità di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche apportando modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 31, e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

c) apportare alla normativa nazionale vigente, sostanziale e processuale, le modifiche necessarie ad assicurare la conformità alle previsioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 20, della direttiva (UE) 2004/

1203, in materia di congelamento e confisca, di termini di prescrizione, di competenza giurisdizionale, di strumenti investigativi e di cooperazione internazionale in relazione ai reati previsti dagli articoli 3 e 4 della medesima direttiva;

d) prevedere adeguati meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali, anche adottando eventuali disposizioni di natura regolamentare e amministrativa, ai fini e per gli effetti indicati dall'articolo 19 della direttiva (UE) 2024/1203;

e) provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2004/1203, in relazione all'elaborazione e pubblicazione, entro il 21 maggio 2027, della strategia nazionale in materia di contrasto ai reati ambientali e in relazione al sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici relativi ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva medesima;

f) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/1203, anche in relazione agli scopi di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 della direttiva medesima, in materia di pubblicazione di informazioni e accesso alla giustizia, prevenzione, risorse e formazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il punto 11).

6.0.400/1 (Testo 2)

MINASI, CENTINAIO, MURELLI, CLAUDIO BORGHI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: « vincoli di » con le seguenti: « le necessarie misure di ».

6.0.500/1 (Testo 2)

ROJC, SENSI

All'emendamento 6.0.500, capoverso « Art. 6-bis », comma 2, lettera a), sostituire le parole: « articoli 4, 5, 8, 9, 10 e 13 » con le seguenti: « articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 ».
